II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1990

che riconosce come equivalente le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca

(90/514/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE [2], in particolare il punto 24 del capitolo IV dell'allegato I,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile [3], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare il punto 12 del capitolo III dell'allegato I,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [4], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare il punto 20 del capitolo II dell'allegato A,

considerando che, in virtù del punto 24, capitolo IV, allegato I della direttiva 64/433/CEE, del punto 12, capitolo III, allegato I della direttiva 71/118/CEE e del punto 20, capitolo II, allegato A della direttiva 77/99/CEE, spetta alla Commissione riconoscere, conformemente alla procedura di cui agli articoli 16, 12 bis e 18 delle suddette direttive, un regime di controllo medico del personale che offra garanzie equivalenti a quello fondato sul rinnovo annuo del certificato medico;

considerando che, con lettere in data 29 marzo e 19 giugno 1990, le autorità danesi hanno comunicato alla Commissione un regime alternativo di controllo medico del personale;

considerando che tale regime alternativo può essere considerato un sistema che offre garanzie equivalenti al rinnovo annuo del certificato medico;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di controllo medico del personale che manipola le carni fresche, le carni fresche di volatili da cortile ed i prodotti a base di carne, presentato dalla Danimarca e definito in allegato, è riconosciuto come sistema che offre garanzie equivalenti a quello basato sul rinnovo annuo del certificato medico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[2] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[3] GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
[4] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

ALLEGATO

REGIME ALTERNATIVO PROPOSTO DALLE AUTORITÀ DANESI PER IL CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE, DEL POLLAME E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE

A. Visita medica prima dell'entrata in servizio

— Lo stato di salute di ogni persona che, nell'ambito delle proprie mansioni professionali, sarà addetta alla lavorazione e alla manipolazione di carni, pollame e prodotti a base di carne è soggetto a verifica obbligatoria. Tale verifica costituisce una condizione per l'esercizio della professione.

— Il controllo sanitario, destinato a determinare dal punto di vista medico il rischio di contaminazione causato dagli interessati, deve prevedere, oltre ad una visita medica generale, un esame degli antecedenti clinici, effettuato da un medico in base ad apposito questionario (vedi punto E). Qualora il sanitario che esegue la visita medica lo stimasse necessario, la visita stessa può essere integrata da una serie di analisi.

B. Controllo periodico (annuale)

— Ogniqualvolta il servizio sanitario competente (quello che opera in seno all'azienda) o il medico di famiglia della persona interessata lo ritenga necessario soprattutto se sospetti la presenza di una delle malattie indicate nei questionari di cui ai punti E e F del presente documento e comunque almeno una volta all'anno, lo stato sanitario degli addetti di cui al punto A deve essere sottoposto a verifica sulla base di apposito questionario (vedi punto F).

— I questionari compilati dal personale vengono inoltrati al servizio sanitario interessato, affinché il medico competente li controfirmi, prorogando così ufficialmente di un anno la validità della « dichiarazione sanitaria ». Se sulla base delle risposte fornite nel questionario o di altre informazioni il medico ritiene che, data la situazione, è necessario far eseguire una visita generica o specialistica, l'eventuale proroga della dichiarazione sanitaria potrà venir accordata soltanto quando saranno noti i risultati della visita stessa.

Se il medico interessato lo giudica necessario, la visita potrà venir integrata da una serie di analisi.

— Se valide ragioni di natura epidemiologica o clinica lo giustificano, il servizio sanitario aziendale o il medico di famiglia della persona interessata si accerta che le persone che possono trasmettere una malattia infettiva alle carni, al pollame o ai prodotti a base di carne non siano più addette alla lavorazione o alla manipolazione di carni fresche, pollame o di prodotti a base di carne.

C. Illustrazione delle norme igieniche

Ogni persona addetta alla lavorazione o alla manipolazione di carni fresche, pollame o prodotti a base di carne deve aver ricevuto una formazione adeguata, segnatamente per quanto concerne la responsabilità individuale in materia di igiene alimentare e personale.

D. Precisazioni

Anche se il rapporto sanitario compilato al momento dell'entrata in servizio non può offrire la garanzia assoluta che l'interessato non trasmetterà alcuna malattia, è importante che, sempre all'entrata in servizio, vengano illustrati i principi fondamentali in tema di salute pubblica, ed indicate le responsabilità individuali quanto all'obbligo di segnalare qualsiasi malattia infettiva contratta durante il periodo coperto dal rapporto di lavoro.

È parimenti necessario fornire all'interessato le debite informazioni circa la possibilità che egli stesso veicoli qualche malattia.

La visita medica periodica (normalmente annuale) del personale addetto alla manipolazione delle carni, del pollame e dei prodotti a base di carne viene praticata già da anni in diversi paesi, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione di microorganismi patogeni dal personale stesso ai consumatori per il tramite delle carni, del pollame o dei prodotti a base di carne.

In numerose riunioni internazionali si è discusso se tali visite periodiche — e in particolare l'analisi delle feci — debbano essere una componente indispensabile delle misure volte a proteggere il consumatore dalle malattie infettive che possono essere veicolate da carni, pollame e prodotti a base di carne sottoposti a lavorazioni inadeguate. In particolare, si è spesso messa in dubbio la validità della ricerca periodica nelle feci di batteri intestinali patogeni.

Dallo studio degli atti delle riunioni summenzionate si può concludere che i controlli periodici (in particolare l'analisi di campioni fecali) contribuiscono assai poco a prevenire la trasmissione ai consumatori di malattie infettive tramite le carni fresche, il pollame o i prodotti a base di carne. In altri termini, l'analisi periodica delle feci e dell'urina del personale al fine di diagnosticare la presenza di Salmonella e Shigella non è più giudicata particolarmente utile. Di conseguenza, tali analisi dovranno essere effettuate soltanto ove appaiano giustificate da motivi di natura epidemiologica o clinica.

E. Certificato sanitario ad uso delle persone che prendono servizio in un'azienda del settore alimentare

(Questo formulario va compilato alla presenza del medico)

Nome e cognome :

Luogo e data di nascita :

Indirizzo :

Medico aziendale o medico di famiglia :

È mai stato affetto (o è affetto attualmente) da :	sì	no
a) tifo addominale	☐	☐
b) paratifo	☐	☐
c) tubercolosi	☐	☐
d) dermopatie contagiose in tal caso, specificare quali :	☐	☐
e) altre malattie infettive in tal caso, specificare quali :	☐	☐

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra fornite rispondono, per quanto gli è noto, a verità.

....., il

.....

(firma)

Il sottoscritto dichiara che, qualora dovesse contrarre o ritenere di aver contratto una malattia infettiva nel corso del periodo durante il quale sarà occupato presso l'azienda ne darà immediata notizia alla direzione e al servizio sanitario dell'azienda stessa o al suo medico di famiglia.

....., il

.....

(firma)

Il sottoscritto,
dottore in medicina

dichiara di aver sottoposto in data odierna il/la sig./sig.ra/sig.na
..... a visita medica e di ritenere, in base ai dati sopra riportati e ai risultati dell'esame che ha giudicato necessario eseguire, che nulla si opponga all'entrata in servizio dell'interessato.

....., il

.....

(firma)

F. Certificato medico concernente lo stato di salute delle persone occupate in aziende del settore alimentare

(La presente dichiarazione, debitamente compilata, deve essere trasmessa al servizio sanitario dell'azienda o al medico di famiglia della persona interessata)

Nome e cognome :

Luogo e data di nascita :

Indirizzo :

Medico aziendale o medico di famiglia :

È mai stato affetto (o è affetto attualmente) da :	sì	no
a) tifo addominale	☐	☐
b) paratifo	☐	☐
c) tubercolosi	☐	☐
d) dermopatie contagiose in tal caso, specificare quali :	☐	☐
e) altre malattie infettive in tal caso, specificare quali :	☐	☐

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra fornite rispondono, per quanto gli è noto, a verità.

....., il

.....

(firma)

Il sottoscritto,
dottore in medicina

dichiara che,

sulla base delle informazioni sopra riportate (1), e

dei risultati della visita medica da lui prescritta (1),

nulla osta alla proroga del certificato medico del

sig./della sig.ra/sig.na

....., il

.....

(firma)

(1) Depennare l'indicazione non pertinente.